



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Mauro Di Marzio	Presidente
Rosario Caiazza	Consigliere
Alessandra Dal Moro	Consigliere
Massimo Falabella	Consigliere
Filippo D'Aquino	Consigliere Rel.

Oggetto:

Banca - contratto
autonomo di
garanzia -
creditore - azione
- esclusione

Ud.16/06/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15169/2022 R.G. proposto da:

Sibilio Luigi, Sibilio Ersilia, Mastrangelo Sara, Sibilio Matilde, rappresentati
e difesi dall'avvocato Aurelio Marino

-ricorrenti-

contro

Immobiliare Sapa Di Sara Mastrangelo e C. S.a.s. in persona del legale

-controricorrente-

nonché contro

Immobiliare Sapa Di Sara Mastrangelo & C. S.a.s. in persona del legale
rappresentante pro tempore, Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.a. in
persona del legale rappresentante pro tempore

-intimati-

sul controricorso incidentale proposto da Banca Monte Dei Paschi Di Siena



S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Moschiano

-ricorrente incidentale-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4454/2021 depositata il 02/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dal Consigliere Filippo D'Aquino.

FATTI DI CAUSA

1.IMMOBILIARE SAPA di PAOLO SIBILIO & C. S.a.s. ha chiesto con ricorso ex art. 702-*bis* cod. proc. civ. accertarsi in danno di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (MPS) accertarsi il saldo del c/c n.50703.84, «già n. 39389.33» alla data del 31 marzo 2015 (conto corrente che, come risulta dalla sentenza impugnata, è stato acceso nel 1995), condannandosi la banca alla ripetizione di € 350.641,36. Il ricorrente ha dedotto che il credito era fondato sulla sentenza *inter partes* del Tribunale di Napoli n. 12382/2014, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto di Banca MPS nei confronti del ricorrente al pagamento della somma di € 78.317,23 alla data del 31 marzo 2007 in luogo del maggior saldo negativo a credito della banca di € 475.310,07. Il saldo a credito risultava in base alle determinazioni della CTU espletata nel suddetto giudizio e alle successive movimentazioni del conto corrente, che contemplavano, in particolare, due accrediti in conto per complessivi € 357.910,24 per opera dei garanti PAOLO SIBILIO e SARA MASTRANGELO.

2.Banca MPS ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, essendo il saldo attivo del conto corrente riferibile ai garanti, i quali avevano prestato garanzia nelle forme del contratto autonomo di garanzia. Nel giudizio sono intervenuti i garanti, chiedendo condannarsi la banca al pagamento in loro favore dell'importo richiesto da SAPA S.a.s., deducendo che la garanzia prestata fosse da qualificare come fideiussione.



3. Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda della società Immobiliare Sapa e ha rigettato la domanda degli interventori.

4. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato sia l'appello della banca, sia l'appello incidentale dei garanti interventori, accogliendo l'appello incidentale della società. Per quanto qui rileva, il giudice di appello ha ritenuto che, stante la natura di contratto autonomo delle diverse garanzie prestate da Paolo Sibilia e da Sara Mastrangelo, i garanti non hanno titolo per agire nei confronti del creditore per la ripetizione di quanto versato a titolo di indebito, potendo costoro agire in regresso nei soli confronti del debitore principale, non anche per far valere eccezioni fondate sul rapporto principale. Nel rigettare l'appello incidentale dei garanti, il giudice di appello ha confermato nel merito la natura di contratto autonomo di garanzia, atteso che i contratti prevedevano la clausola di pagamento senza eccezioni e a prima richiesta (art. 7), anche in caso di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti (art. 2), nonché in caso di invalidità dell'obbligazione originaria (art. 8), nonché di deroga all'art. 1957 cod. civ. (art. 6), ritenendo che i garanti hanno azione unicamente verso il debitore principale.

5. La sentenza impugnata ha, inoltre, ritenuto che nel caso di specie la domanda attiene all'accertamento del saldo e non a una ripetizione di indebito oggettivo.

6. Propongono ricorso per cassazione gli eredi del garante Paolo Sibilio (SIBILIO Luigi, SIBILIO Ersilia e SIBILIO Matilde) e l'altra garante Sara Mastrangelo, affidato a due motivi, cui resistono con controricorso la società Immobiliare Sapa e Banca MPS S.p.A.; Banca MPS propone ricorso incidentale, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso Immobiliare Sapa. I ricorrenti principali e il ricorrente incidentale hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 117, comma 6, TUB e 1936, 1362, 1363 e 1370 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la garanzia prestata dai ricorrenti sia da qualificare come contratto autonomo di garanzia. Si deduce sia omessa valutazione del testo letterale del contratto di garanzia, sia mancata interpretazione sistematica delle relative clausole contrattuali, sia violazione del principio interpretativo *contra stipulatorem*. Sotto questo profilo, si valorizza sia l'utilizzo del termine «fideiussione», quale volontà espressa degli stipulanti e, in particolar modo, del professionista che ha predisposto il modulo, sia la centralità dell'obbligazione principale, che esclude l'obbligazione per le somme indebitamente richieste.

2. Il primo motivo è inammissibile, così assorbendosi l'eccezione di inammissibilità del controricorrente MPS. L'attività di interpretazione del contratto (come osserva il ricorrente incidentale) è operazione ermeneutica rimessa al giudice del merito, al quale spetta accertare la volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico, con indagine di fatto incensurabile in sede di legittimità, salvo che il ricorrente, oltre a indicare le norme asseritamente violate, indichi in quali termini il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati (Cass., n. 33929/2024; Cass., n. 9461/2021). La censura si risolve nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e di quella accolta nella sentenza impugnata sui temi suscitati dal ricorrente e, quindi, sul merito dell'interpretazione opzionata dal provvedimento impugnato (Cass., n. 31778/2025), secondo cui la garanzia prestata dal *de cuius* Paolo Sibilio e da Sara Mastrangelo avesse natura di contratto autonomo di garanzia, ciò in base all'analisi integrata di diverse clausole contrattuali (artt., 2, 6, 7, 8), che prevedevano il pagamento a prima richiesta, anche in caso di annullamento, inefficacia o revoca dei



pagamenti, in caso di invalidità dell'obbligazione originaria, nonché in deroga all'art. 1957 cod. civ., senza riferimento al *nomen* indicato nel testo contrattuale. La qualificazione della garanzia come contratto autonomo, in forza della clausola a prima richiesta anche in caso di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti (ancorché derivanti *ob causa finitam*, successivamente all'insorgenza del titolo negoziale), si basa sull'accertamento di incompatibilità di tali clausole con il principio di accessorietà che, invece, caratterizza la fideiussione, accertamento che non è stato compiutamente censurato da parte ricorrente.

3. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce in via gradata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, primo comma, 1372, primo comma e 2033 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che dalla natura di contratto autonomo della garanzia prestata dal *de cuius* Paolo Sibilio e da Sara Mastrangelo deriva l'irripetibilità di quanto loro versato in base a patti dichiarati nulli, in quanto la garanzia era estranea alle prestazioni ritenute successivamente indebite.

4. Il secondo motivo è infondato. Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del controricorrente posto che, come i ricorrenti evidenziano in memoria, la questione non è nuova, in quanto già proposta davanti al primo giudice e puntualmente riproposta in appello. Il motivo è infondato. Per costante giurisprudenza di questa Corte, il garante autonomo, a differenza del fideiussore «*una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non potrà agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo (salvo nel caso di escussione fraudolenta), rinunciando, per l'effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all'accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia, ma potrà esperire l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito* (Cass., Sez. U., n. 3947/2010; Cass., n. 14853/2007; Cass., n. 23434/2023; Cass., n. 865/2025).



5. Ne consegue che, una volta qualificata la garanzia come contratto autonomo per quanto indicato in relazione al superiore motivo, il garante autonomo, con la sola eccezione dell'*exceptio doli*, può agire in regresso nei confronti del solo debitore garantito ma, come correttamente osservato nella sentenza impugnata (pagg. 12-13), non ha «*titolo per esercitare l'azione di ripetizione di indebito nei confronti della banca*».

6. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 81 cod. proc. civ., 1299, 1853 e 2033 cod. civ. e dell'art. 117 TUB, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la società fosse legittimata alla ripetizione del saldo attivo formatosi all'esito del pagamento dei garanti. Si deduce che, per quanto il soggetto legittimato alla ripetizione di somme indebitamente versate sia il titolare del conto corrente, nella specie si tratta di pagamento del terzo, unico legittimato alla ripetizione delle somme.

7. Il ricorso incidentale è inammissibile in quanto, anche in questo caso, si fonda su argomentazioni nuove e non si confronta con la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, che ha ritenuto che, nella specie, si tratta di una domanda di accertamento del saldo di conto corrente, saldo al quale hanno concorso i versamenti dei due garanti, non anche di una azione di ripetizione di indebito («*la domanda proposta dalla SAPA deve qualificarsi, più propriamente, non come una domanda di ripetizione, bensì come una domanda di accertamento e conseguente pagamento del saldo attivo di conto corrente*»).

8. Il rigetto del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale, nonché i rapporti tra parte ricorrente principale e controricorrente, comportano la compensazione delle spese tra tutte le parti processuali. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato per entrambi i ricorsi.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; dichiara compensate le spese processuali del giudizio di legittimità tra tutte le parti; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/06/2026.

Il Presidente
Mauro Di Marzio

